

Prima risposta dopo gli inviti Ue ad alzare la guardia contro le frodi

di Ivo Caraccioli

Due recenti provvedimenti comunitari (Ecofin 5 giugno e Ce 23 novembre 2007) si sono occupati specificamente della lotta contro la frode fiscale, soprattutto nel campo dell'Iva, dove il numero e la sofisticatezza dei comportamenti lesivi degli interessi fiscali degli Stati e della Ue hanno assunto dimensioni enormi. Basti pensare alle miriadi di "frodi carosello", sia in ambito interno che intracomunitario.

Nel secondo provvedimento si ricorda come da tempo in sede Ue si insista sulla necessità di misure legislative per migliorare la protezione penale dei proventi impositivi dell'Iva. Misure, tuttavia, che finora avevano avuto scarso risultato, se è vero che le legislazioni penal-tributarie dei vari Paesi della Ue sono profondamente diverse tra di loro (quanto a descrizione dei comportamenti punibili, collaborazione tra Stati per le rogatorie, rapporti tra processo penale e inchieste amministrative).

In questo documento si suggerisce che il Consiglio dei ministri europei precisi che «la

Convenzione Pif (sulla Protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea) si applica parimenti alla protezione dei proventi dell'Iva». La Convenzione era già stata ratificata in Italia con la legge 300/2000; tuttavia si era sempre dubitato che le frodi all'Iva potessero essere ricondotte alla categoria delle frodi comunitarie, dato che l'Iva, come imposta europea, ridonda a danno delle finanze comunitarie, ma solo in teoria in quanto il danno concreto viene sopportato dai singoli Stati. Precedenti tentativi di ricondurre le frodi Iva tra le frodi comunitarie non avevano avuto successo.

Nell'attesa che la Ue fornisca la precisazione circa l'applicabilità della Convenzione Pif anche alle frodi all'Iva, il legislatore italiano ha risposto al forte richiamo della Ue, prevedendo (con apposito emendamento tendente a inserire una norma nel decreto legislativo 74/2000 concernente tutti i reati tributari, con esclusione soltanto dell'«occultamento o distruzione di documenti contabili», previsto dall'articolo 10) la confisca per equivalente (già prevista dal nostro ordinamento in

un numero limitato di altri tipi di reato). Strumento giuridico, questo, con il quale si aggredisce il patrimonio del trasgressore incidendo sui profitti dallo stesso illecitamente acquisiti. Per applicarla non occorre dimostrare il nesso di «pertinenzialità» tra il reato e i beni da sottoporre alla misura ablativa, potendo quindi la magistratura acquisire coattivamente anche beni illegittimamente posseduti dal reo, benché scollegati dal reato commesso, a condizione che essi siano nella sua disponibilità e siano di valore corrispondente a quello del prezzo o profitto di reato. Fin qui, invero, la Cassazione aveva sempre escluso l'applicabilità della confisca per equivalente ai reati fiscali. Solo un recentissimo provvedimento di Trento aveva dato risposta positiva.

Poiché, poi, l'articolo 321 del Codice di procedura penale prevede il sequestro preventivo richiesto dal Pm, finalizzato alla confisca (di ogni tipo), questo istituto anticipatorio viene quindi, automaticamente esteso allo speciale tipo di confisca, con effetti dissuasivi verso la commissione di frodi fiscali.